

Palermo, 04 novembre '15

Preg.mi

Prof. Leoluca Orlando

Sindaco del Comune di Palermo

Dott.ssa Giovanna Marano

Assessora con Delega alle Attività
Produttive del Comune di Palermo

Dott. Salvatore Orlando

Presidente del Consiglio del Comune di
Palermo

Dott. Paolo Carcausi

Presidente della Seconda Commissione
Consiliare del Comune di Palermo

PALERMO

Oggetto: ***proposta di modifica al “Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali”.***

Su proposta delle scriventi Organizzazioni di Categoria, unitamente alla presente, si allega la proposta di cui all’oggetto.

Con tale atto, le cui motivazioni e obiettivi sono espressi nella premessa della stessa proposta, si intende formalizzare una posizione che possa dare alla città di Palermo un regolamento che tenga conto, e in qualche modo concili, le diverse esigenze degli operatori del settore, comprese quelle delle strutture turistiche/ricettive alberghiere.

Distinti saluti.

CASARTIGIANI PALERMO

CIDEC PALERMO

CNA PALERMO

CONFARTIGIANATO PALERMO

CONFCOMMERCIO PALERMO

CONFESERCENTI PALERMO

LEGACOOP PALERMO

LIBERA IMPRESA PALERMO

Regolamento sullo sviluppo sostenibile per le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali che si protraggono oltre le ore 22 fino alle ore 6 del giorno successivo.

CAPITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art.1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago nelle aree private, pubbliche e demaniali nel territorio del Comune di Palermo mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti diretti e indiretti, sull'ambiente urbano, derivanti dalle manifestazioni pubbliche o private nonché dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e dai circoli privati/Associazioni culturali.
2. Le disposizioni introdotte con il presente regolamento si prefiggono la tutela della salute, dell'ambiente, e del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'Ordine Pubblico.

Art.2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) Esercizi artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria;
- b) Esercizi commerciali di vendita al dettaglio: attività svolte da chiunque professionalmente, acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ai consumatori finali su aree private in sede fissa o su aree pubbliche;
- c) Circoli privati: libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi comuni in locali non aperti al pubblico, con accesso consentito ad una cerchia delimitata e individuabile di persone, soci, al cui interno può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a tali soggetti;
- d) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande in locali d'esercizio o in superfici aperte al pubblico, annesse all'esercizio e a tal fine attrezzate, anche quando effettuata con distributori automatici;
- e) Manifestazioni pubbliche o private: attività di intrattenimento, di vendita o di somministrazione o consumo di prodotti in aree private o pubbliche per lo svolgimento di fiere, sagre, mostre mercato.

Art.3 Orari

Gli esercenti l'attività commerciale al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura mediante cartelli o altri mezzi di informazione idonei collocati all'interno o all'esterno dei propri locali.

CAPITOLO II – TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

Art.4 Indicazioni operative a tutela dei cittadini

1. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati/Associazioni Culturali, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali, nonché i responsabili delle manifestazioni pubbliche e private, singolarmente o in consorzio nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, avvalendosi eventualmente di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività di impresa alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, hanno l'obbligo di:
 - a) Durante le ore di apertura, assicurare la completa pulizia e la massima condizione d'igiene da rifiuti, ed in particolare vetro, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti sia dalla normale attività sia da eventuali avventori o frequentatori dei locali nelle aree di propria pertinenza ove concesse. I gestori dei locali, di cui al punto 1, del presente articolo, nelle aree antistanti, rispetto alle proprie aree di pertinenza, hanno facoltà, direttamente o con proprio personale, di contribuire allo scopo di favorire la pulizia e le condizioni di igiene.
 - b) Non collocare erogatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio se non espressamente autorizzati in deroga al presente provvedimento nel caso di particolari manifestazioni ed eventi;
 - c) Provvedere in maniera opportuna ed efficace, nell'orario di chiusura notturno del pubblico esercizio, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali.

Art.5 Divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori in vetro e contrasto all'abuso di alcol

1. È vietato ai titolari di attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai gestori di circoli privati/Associazioni culturali e ai responsabili delle manifestazioni pubbliche o private di effettuare la vendita di asporto, nonché mediante distribuzione automatica, di bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 24,00 fino alle ore 7,00 del giorno successivo.
2. E' vietata la pubblicizzazione di offerte speciali relative alla somministrazione di alcolici valide dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00 del giorno successivo.

3. I titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì, all'entrata e all'interno dei locali e delle aree di pertinenza, apposito avviso informativo per il pubblico.
4. E' fatta salva la consegna a domicilio.
5. Dalle ore 24,00 alle ore 7,00 del giorno successivo la somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente nelle aree private negli spazi interni oppure, mediante servizio al tavolo, negli spazi esterni dei pubblici esercizi qualora aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concesse.

CAPITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACUSTICA

ART.6 Indicazioni operative e divieti in materia di acustica

1. Fatto salvo quanto disposto dalla L. 447/95, e quanto disposto nei successivi commi, è vietata dalle ore 23,00, la diffusione sonora esterna derivante dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai circoli privati/associazioni culturali, dalle attività commerciali di vendita, dalle attività artigianali alimentari e dalle manifestazioni pubbliche o private;
2. I titolari di pubblico esercizio, di circoli privati/Associazioni Culturali, di esercizi commerciali e di attività artigianali, nonché i responsabili delle manifestazioni pubbliche e private devono osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico ed adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubblica.
3. Fatto salvo quanto disposto dalla L. 447/95, nell'ambito dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (ad esclusione di lidi/stabilimenti balneari e delle attività di pubblico spettacolo per cui si rimanda alle normative nazionali di settore) dei circoli privati/Associazioni culturali, dei esercizi commerciali e di attività artigianali è consentita la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali secondo quanto previsto nei successivi commi.
4. L'attività musicale svolta all'esterno dei pubblici esercizi, dei circoli privati/Associazioni Culturali, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali, è consentita nelle giornate da domenica a giovedì fino alle ore 23,00. Nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi tale attività è consentita fino alle 24,00.

Art. 7 Deroghe

1. Sono concesse le seguenti deroghe agli orari indicati all'art.6, comma 4:
 - a) Attività musicale è consentita fino alle ore 01.00 del giorno successivo nelle seguenti giornate:
 - 14 febbraio (San Valentino)
 - Da giovedì grasso a martedì grasso (Carnevale)

- 31 ottobre (Halloween)
- b) Attività musicale è consentita fino alle ore 03.00 del giorno successivo nelle seguenti giornate:
- 14 Luglio (festino di Santa Rosalia)
 - 15 Agosto
 - 31 Dicembre (San Silvestro)
2. In occasione di particolari eventi, manifestazioni, festività, anche con riferimento a ben determinate zone della città, eventuali ulteriori deroghe potranno venire disposte, e diversamente regolamentate, su proposta dell'ufficio competente, secondo le disposizioni stabilite nel vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi alla gestione degli eventi culturali e turistici, su istanza del soggetto proponente, previo parere conforme dell'Autorità per il Turismo, con determina dirigenziale.

CAPITOLO IV – SANZIONI, REVOCHE E DISPOSIZIONI FINALI

Art.8 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto normato dall'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui al Capitolo III del presente regolamento è, altresì, soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell'art.13 della legge 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art.20 comma 3 della stessa legge 689/81.
3. Dalla terza violazione accertata nell'arco di un anno, si applica, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per 5 giorni consecutivi.

Art.9 Disposizioni finali

1. Il Sindaco può, esercitando i poteri di cui all'art.54 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in occasioni di particolari eventi, manifestazioni, festività, anche con riferimento a ben determinate zone della città, vietare il consumo di bevande alcoliche in luoghi e/o spazi pubblici e demaniali.
2. I trasgressori sono puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto normato dall'art.7 bis del D.Lgs n.267/2000.

Art.10 Addetti alla Vigilanza

1. Spetta a tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed al Comando della Polizia Municipale il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e sull'accertamento e notifica ai trasgressori delle sanzioni previste agli artt.8 e 9. Altresì, il compito di fare osservare le disposizioni del presente regolamento può essere attribuito ai dipendenti comunali individuati con apposito atto dall'Amministrazione Comunale.
2. Compete allo Sportello Unico delle Attività Produttive l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti all'accertamento della violazione di cui al citato art.8 comma 4.
3. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli uffici e gli agenti appartenenti a Corpi di Polizia diversi da quello previsto nel comma precedente, ai sensi dell'art.13 della legge 27 novembre 1981, n.689.
4. La Polizia Municipale rende noto sul sito internet istituzionale del Comune di Palermo, con cadenza mensile, l'esito dei controlli eseguiti ai sensi del presente regolamento, pubblicando un apposito report che abbia riguardo sia alla porzione di territorio sulla quale nel periodo considerato sono stati eseguiti i controlli, che alla tipologia di violazione eventualmente riscontrate ed alle sanzioni elevate.

Art.11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo Pretorio del Comune.